

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, (nel seguito *decreto-legge 109/2018*), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che ha istituito una zona franca urbana nel territorio della Città metropolitana di Genova (nel seguito *zona franca urbana*) a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, noto come "ponte Morandi", avvenuto nel Comune di Genova nella mattinata del 14 agosto 2018;

VISTO il comma 1 del richiamato articolo 8 del *decreto-legge 109/2018*, che ha demandato la perimetrazione della *zona franca urbana* a un successivo provvedimento del Commissario delegato per l'emergenza, di concerto con la Regione Liguria e con il Comune di Genova.

VISTO il decreto del Commissario delegato per l'emergenza, emanato, di concerto con la Regione Liguria e il Comune di Genova, del 21 dicembre 2018, n. 24, con il quale è stata definita la perimetrazione della *zona franca urbana*.

VISTO l'articolo 1, comma 1020, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (nel seguito *legge di bilancio 2019*) che, modificando l'articolo 8 del *decreto-legge 109/2018*, ha esteso le agevolazioni al periodo di imposta 2019 per i soggetti già esistenti, ossia le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo che hanno subito, a causa dell'evento, una riduzione del fatturato di almeno il 25% ed ha altresì riconosciuto le medesime agevolazioni, limitatamente al primo anno di loro attività, anche alle imprese che avviano la propria attività all'interno della *zona franca urbana* entro il 31 dicembre 2019.

VISTA la circolare del Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, del 7 marzo 2019, n. 73726, con la quale sono forniti chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata, alle modalità di accesso e di fruizione delle agevolazioni, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8 del *decreto-legge 109/2018* e, per quanto da esso non diversamente disposto, dal decreto ministeriale 10 aprile 2013 e successive modificazioni (nel seguito *d.m. 10 aprile 2013*), a cui il medesimo articolo 8 rinvia;

VISTA la circolare del Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, del 20 maggio 2019, n. 202506, con la quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle istanze di agevolazione da parte delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo;

VISTO il decreto direttoriale del 17 luglio 2019, con cui sono stati approvati gli elenchi delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo ammessi alle agevolazioni nella *zona franca urbana*.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e, in



particolare, l'articolo 71, che stabilisce le modalità dei controlli, anche a campione, che le amministrazioni procedenti sono tenute a effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica;

CONSIDERATA l'opportunità di disciplinare, attraverso specifiche disposizioni operative, i criteri e le modalità per l'esecuzione dei controlli documentali e *in loco* di cui all'articolo 18, comma 1, del *d.m. 10 aprile 2013*, nel rispetto dei requisiti di trasparenza, rappresentatività e imparzialità nei confronti di tutti i soggetti interessati previsti dall'ordinamento;

ADOTTA

le seguenti disposizioni operative:

Art. 1.

(Ambito di intervento)

- 1. Il presente provvedimento stabilisce le modalità di svolgimento dei controlli di cui all'articolo 18 del *d.m. 10 aprile* 2013, volti all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai beneficiari delle agevolazioni previste per la *zona franca urbana*, della corretta fruizione delle stesse, nonché del mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.
- 2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati, nel rispetto delle disposizioni in materia di verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà prodotte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, con le seguenti modalità: *a)* accertamenti d'ufficio; *b)* controlli tramite verifiche in loco. In particolare, le verifiche in loco verranno disciplinate con atto successivo.

Art. 2.

(Accertamenti d'ufficio)

- 1. Gli accertamenti d'ufficio sono effettuati, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili all'accertamento degli stati, qualità e fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari in fase di presentazione della domanda. I predetti accertamenti vengono effettuati anche attraverso l'acquisizione diretta dei dati e delle informazioni presso i soggetti beneficiari.
- 2. Gli accertamenti sono eseguiti dalla Divisione IX della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico (nel seguito *DGIAI*), con il supporto delle strutture dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo



d'impresa S.p.A. – Invitalia S.p.A., sui soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui ai successivi commi 3 e 4 e hanno ad oggetto la verifica dei seguenti elementi:

- a) l'avvenuta costituzione alla data dell'istanza;
- b) lo svolgimento dell'attività economica nella sede dichiarata in istanza alla data del 14 agosto 2018, ovvero alla data di avvio comunicata alla *DGIAI*, per le sole imprese che si impegnavano ad avviarla entro il 31 dicembre 2019;
- c) il possesso delle condizioni di esonero dal requisito relativo alla riduzione del fatturato, se dichiarato in sede di istanza dal soggetto beneficiario;
- d) la disponibilità della sede dichiarata alla *DGIAI* mediante un idoneo titolo regolarmente registrato;
- e) il possesso del pieno e libero esercizio dei propri diritti e l'assenza di liquidazione volontaria o di procedure concorsuali;
- f) lo svolgimento di un'attività economica ricadente nel settore economico dichiarato e la coerenza dello stesso con il regolamento *de minimis* dichiarato;
- g) il mantenimento dell'attività economica all'interno della *zona franca urbana* per il periodo previsto all'articolo 19, comma 1, lettera a), del d.m. 10 aprile 2013;
- h) l'assenza di richieste di accesso ai benefici di cui agli articoli 3 e 4 del decretolegge 109/2018;
- *i*) l'assenza di sanzioni interdittive ex decreto legislativo n. 231/2001, articolo 9, comma 2, lettera *d*) o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- *j*) la correttezza del valore reddituale conseguito dal beneficiario nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, se prevista l'indicazione in relazione alla tipologia di soggetto beneficiario.
- 3. In relazione ai soggetti beneficiari che si sono impegnati, in sede di istanza di accesso all'agevolazione, ad avviare la propria attività economica successivamente alla data di presentazione dell'istanza, gli accertamenti sono effettuati sull'intero universo.
- 4. Le attività economiche già avviate alla data di presentazione dell'istanza sono sottoposte ad accertamento su base campionaria. Il campione viene definito sulla base di criteri di ordine casuale, per una percentuale non inferiore al 10% dell'universo delle imprese beneficiarie e dei titolari di reddito di lavoro autonomo.
- 5. La metodologia di campionamento di cui al comma 4 è indicata nel verbale di estrazione del campione a cui provvede il Dirigente della Divisione IX della *DGIAI* con atto riservato, approvato con successivo decreto direttoriale e sottratto al diritto d'accesso fino al completamento del relativo programma di accertamento.
- 6. La Divisione IX della *DGIAI* provvede a completare gli accertamenti d'ufficio entro sette mesi dalla data di pubblicazione della presente disposizione.



7. Qualora gli esiti degli accertamenti d'ufficio su base campionaria di cui al comma 4, relativamente ad ogni categoria di soggetto beneficiario, presentino un tasso di criticità significativo, la Divisione IX della DGIAI estende i citati controlli a un ulteriore campione, estratto sulla base delle criticità rilevate e con le medesime modalità indicate al comma 4.

Roma, 27 luglio 2020

IL DIRETTORE GENERALE

(Laura Aria)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche.

 $\label{eq:continuous} Firmato digitalmente da: Alessandra De Angelis Organizzazione: MISE/80230390587\\ Div.X \ ADA \\ Data: 24/07/2020 10:52:55$

ANTONELLO COCCO